

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 4/2026

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ed in particolare:

- l'art. 6, comma 1, lett. c) che prevede il Revisore legale tra gli organi dell'Azienda;
- l'art. 10, comma 1, come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 15/2017, secondo cui: *"la revisione legale dell'Azienda e' affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni"*;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *"Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale."*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *"Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235."*;
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *"In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale,*

apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.”;

- l'art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”;
- l'art. 5 bis, comma 6, della L.R. 4/2009 “I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilita' previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3”;

PRESO ATTO di Revisore legale dell'ADSU di Teramo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 40 del 19 dicembre 2022, risulta scaduto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE/98 del 17 settembre 2025 l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore Legale dell'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU), pubblicato sul BURAT speciale n. 220 del 26 settembre 2025;
- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;
- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE/121 del 17 dicembre 2025 l'istruttoria *de quo*;
- ha trasmesso con nota n° 11983 del 17 dicembre 2025 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale Revisore Legale dell'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di Teramo (ADSU);

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta del 29 dicembre 2025, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alla nomina del Revisore legale dell'ADSU di

Teramo, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire la Dott.ssa Soccorso Loredana CILIBERTI, in considerazione, oltretutto dei titoli professionali posseduti, della particolare e consolidata esperienza che la stessa ha maturato in materia di revisione contabile, anche presso enti regionali, nonché nel campo della consulenza in contesti di operatività molto diversificati che vanno dal settore privato ad Organismi pubblici ed Enti locali;

TENUTO CONTO che tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota del 4 febbraio 2026 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- con nota prot. n. 1359 del 5 febbraio 2026, ha provveduto a richiedere alla designata la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;
- ha svolto l'istruttoria in merito alla predetta dichiarazione ritenendola conclusa, senza ulteriori rilievi;
- ha richiesto alle competenti amministrazioni i certificati relativi al casellario giudiziale e ai carichi pendenti della Dott.ssa Ciliberti, pervenuti rispettivamente in data 5 febbraio e 2 marzo 2026;
- con successiva nota prot. n. 2358 del 2 marzo 2026 ha richiesto la disponibilità della Dott.ssa Ciliberti ad accettare l'incarico;

DATO ATTO che la Dott.ssa Soccorso Loredana CILIBERTI, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 134178, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ADSU di Teramo, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 2378 del 2 marzo 2026, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTO l'art. 10, comma 2, della L.R. 91/94 secondo cui "*Il Revisore legale:*

- a) *esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;*
- b) *invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;*
- c) *qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale";*

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ADSU di Teramo;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare Revisore legale dell'ADSU di Teramo la Dott.ssa Soccorso Loredana CILIBERTI;

2. di dare atto che:

- il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 91/1994;
- all'organo di revisione compete, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 91/1994, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge;
- ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009 di rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ADSU di Teramo, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;

3. di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:

- *al nominato;*
- *all'ADSU di Teramo;*
- *al Presidente della Giunta regionale.*

4. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 04/03/2026

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri